REGOLAMENTO (CEE) N. 2847/79 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1979

recante seconda modifica dei regolamenti (CEE) n. 2187/79 e (CEE) n. 2281/79 relativi all'applicazione delle misure complementari riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine di taluni vini da tavola per la campagna 1978/1979

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2594/79 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che i regolamenti (CEE) n. 2187/79 (3) e n. 2281/79 della Commissione (4), modificati dal regolamento (CEE) n. 2546/79 (5), prevedono la possibilità per i titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine di taluni vini da tavola di distillare un quantitativo di vino pari al 100 % del quantitativo sotto contratto ; che l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2186/79 della Commissione (6) dispone che se la distillazione riguarda vini diversi da quelli sotto contratto di magazzinaggio il quantitativo totale di alcole contenuto nel vino non può essere superiore a quello contenuto nel quantitativo di vino sotto contratto ;

considerando che occorre precisare che se si provvede alla distillazione di un vino diverso da quello sotto contratto di magazzinaggio, il quantitativo di questo vino può eccedere il quantitativo di vino sotto contratto purché venga rispettata la limitazione di cui sopra relativa al quantitativo totale di alcole ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2187/79 è aggiunto il seguente paragrafo :

« 3. Se, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2186/79 si procede alla distillazione di un vino diverso da quello sotto contratto, il quantitativo di vino consegnato per la distillazione può essere superiore al quantitativo di vino sotto contratto, purché il quantitativo totale di alcole contenuto in questo vino non ecceda quello contenuto nel quantitativo di vino sotto contratto ammesso alla distillazione ».

Articolo 2

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2281/79 è aggiunto il capoverso seguente :

« Se, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2186/79, si procede alla distillazione di un vino diverso da quello sotto contratto, il quantitativo di vino consegnato per la distillazione può essere superiore al quantitativo di vino sotto contratto, purché il quantitativo totale di alcole contenuto in questo vino non ecceda quello contenuto nel quantitativo di vino sotto contratto ammesso alla distillazione ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 16 settembre 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 297 del 24. 11. 1979, pag. 4.
(3) GU n. L 252 del 6. 10. 1979, pag. 14.
(4) GU n. L 262 del 18. 10. 1979, pag. 22.
(5) GU n. L 290 del 17. 11. 1979, pag. 47.
(6) GU n. L 252 del 6. 10. 1979, pag. 10.